

# UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA



COMUNE DI LANUSEI



COMUNE DI ELINI



COMUNE DI ARZANA



COMUNE DI LOCERI



COMUNE DI BARI SARDO



COMUNE DI ILBONO

## DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 63	OGGETTO: Istituzione ufficio per i procedimenti disciplinari e presa d'atto codice disciplinare: rinvio
DEL 13.11.2013	

L'anno **duemilatredici** addì **tedici** del mese di **novembre** alle ore **16:05** nella sala delle adunanze assembleari dell'Unione Comuni d'Ogliastra, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Presiede la seduta **Melis Marco** nella sua qualità di **Presidente pro tempore** sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
MELIS MARCO	PRESIDENTE	X	
FERRELI DAVIDE	VICEPRESIDENTE	X	
FANNI PAOLO SEBASTIANO	COMPONENTE	X	
PIRODDI ANDREA	COMPONENTE	X	
SIONI DONATELLO	COMPONENTE	X	

Partecipa la **Dr.ssa Mulas Maria Grazia** nella sua qualità di **Segretario Dell' Unione**;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**PREMESSO** che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
- il responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità Contabile;

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### PREMESSO CHE:

- L'art. 55, al comma 4, del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce che "Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari".
- La disposizione non ha portata innovativa rispetto al testo previgente posto che già l'art. 59 del d.lgs. n. 29 del 1993 aveva previsto l'individuazione di una competenza ad hoc per la gestione del procedimento disciplinare (U.P.D.).
- L'individuazione è rimessa alla discrezionalità organizzativa di ogni amministrazione che sono chiamate ad individuare un ufficio cui tale competenza sia attribuita in via esclusiva.
- Nell'Unione Comuni d'Ogliastro, in assenza di organi diretti da personale con qualifica dirigenziale, spetta all'ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) ogni procedimento connesso ad infrazioni che prevedono l'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore al rimprovero verbale;
- Per gli enti come il nostro, privi della qualifica dirigenziale, non essendo prevista l'assimilazione dei dirigenti ai funzionari titolari di posizione organizzativa, la titolarità dell'ufficio, nel rispetto con quanto previsto nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, può essere attribuita al Segretario dell'Unione opportunamente investito ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d)

### APPURATO CHE :

- La materia disciplinare trova le proprie fonti normative nel CCNL 2002-2005, nel CCNL 2006-2009 e nel D.Lgs 150/2009 (Decreto Brunetta);
- con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono state apportate importanti innovazioni in tema di infrazioni, sanzioni disciplinari, procedimento disciplinare e rapporti con il procedimento penale ed in particolare, l'art. 69 del citato decreto ha sostituito l'art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 ed ha introdotto gli artt. da 55 bis a 55 novies nel corpo del medesimo testo normativo, mentre l'art. 72 ne ha abrogato l'art. 56.
- Le nuove norme hanno carattere generale, riguardano tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2."
- Ai sensi degli artt. da 55 a 55 octies del D.Lgs 165/2001 le disposizioni in materia disciplinare:
  - ✓ sono norme imperative ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, c.c.;
  - ✓ non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva;
  - ✓ in presenza di clausole contrattuali difformi si verifica la sostituzione della clausola nulla con integrazione, in modo automatico e senza preventivo accertamento da parte del giudice, del suo contenuto ad opera della fonte di legge.
- L'art. 7, comma 1, della legge n. 300 del 1970 impone ai datori di lavoro di portare "a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti" il codice disciplinare, cioè l'insieme delle norme, in particolare di derivazione contrattuale, "relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse".
- La ragione dell'obbligatorietà è da ricercare nella necessità che sia assicurata a tutti i lavoratori la conoscenza del sistema delle regole dell'organizzazione di appartenenza affinché abbiano consapevolezza della responsabilità perseguibile sul piano disciplinare per le eventuali violazioni ;
- Il d.lgs. n. 150 del 2009, modificando l'art. 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che "La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro".
- La normativa in materia di prevenzione della corruzione, nell'ottica di sistema, prescrive una serie di azioni in ambito disciplinare;

**RITENUTO**, preliminarmente all'approvazione del presente documento, di volerlo sottoporre alla consultazione ed ai contributi dei Comuni aderenti all'Unione;

**VISTI :**

- Il D.Lgs 165/2001;
- Il D.Lgs 150/2009;
- La legge 190/2012
- I CCNL 2002 – 2005 e 2006 – 2009;
- Il Regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi

**UNANIME DELIBERA**

- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di rinviare, alla prossima seduta, la discussione dell'istituzione dell'Ufficio per i Procedimenti disciplinari e la presa d'atto del Codice Disciplinare dell'ente, disponendo, al contempo, l'invio del testo proposto e del suo allegato ai Comuni aderenti all'Unione affinché, entro la data del 18/11/2013, facciano pervenire eventuali osservazioni e contributi sui quali discutere per il miglioramento del testo dell'atto.

DOPODICHE' con separata votazione all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

**DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dei legge, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.TO MARCO MELIS

IL SEGRETARIO DELL' UNIONE

F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS

**PARERI DI CUI ALL'ART 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267  
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA</b>	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica	<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b>
13/11/2013		F.to Rag. Luisanna Rosa Sioni

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE</b>	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile	<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b>
13/11/2013		F.to Rag. Luisanna Rosa Sioni

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni,

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata affissa in data **14/11/2013** n. **208** del reg. all'Albo pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai Comuni aderenti per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto dell'Unione. (Prot. n. 5.831 del 14/11/2013).

Elini, li 14/11/2013

**IL SEGRETARIO DELL' UNIONE**

F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è **divenuta esecutiva**

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 dell L.R. 38/94, dell'art. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti e elementi istruttori richiesti con provvedimento n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 33 della L. R. 38/94);
- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_; per \_\_\_\_\_

Elini, li 13/11/2013

**IL SEGRETARIO DELL' UNIONE**

F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Elini, li 14/11/2013

**L' IL SEGRETARIO DELL' UNIONE**

F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA MULAS